



**ATTO RICOGNITIVO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERIBILI AI DIRIGENTI SANITARI
(EX DIRIGENTI DELLE PROFESSIONALITÀ SANITARIE) DELL'AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO – AREA FUNZIONI CENTRALI**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il Regolamento di contabilità dell'AIFA, approvato con delibera del C.d.A. n. 9 del 22 dicembre 2004, come modificato con le successive delibere n. 11 del 20 aprile 2005 e n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto, in particolare, l’art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante raccomandazioni alle amministrazioni dello Stato in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;

Visto l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, che ricomprende nel proprio ambito i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

Visto, in particolare l'art. 80, comma 2, di detto C.C.N.L. che definisce la tipologia degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute;

Vista la determinazione del Direttore generale 6 luglio 2016, n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia, ed, in particolare, gli articoli 9, 10 e 11, che definiscono le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'AIFA e le fasce retributive di detti incarichi;

Visto l'Allegato n. 3 all'Accordo sindacale del 17 dicembre 2009 che prevede l'importo delle retribuzioni di posizione parte variabile per le singole fasce retributive degli incarichi conferibili, tra l'altro, ai dirigenti delle professionalità sanitarie;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante la "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 3 del 2018 che prevede che *"Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, ((a decorrere dal 1° gennaio 2019)), in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute ((...)) gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ((con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità,)) per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale."*;

Visto, altresì, il comma 3 del suddetto articolo che prevede che *"L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle fasce assunzionali vigenti per il Ministero"*

della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”;

Visto il comma 3-bis dell'art. 17 della legge n. 3 del 2018, come modificato dall'art. 1, comma 375, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale *“ Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21 aprile 2006,...”;*

Vista determinazione del Direttore generale 1°marzo 2018, n. 340, in materia di incarichi dirigenziali dell'Agenzia, ed in particolare, di definizione dei contingenti degli incarichi conferibili ai dirigenti delle professionalità sanitarie e dei requisiti di anzianità e di valutazione previsti per il conferimento degli stessi;

Vista la deliberazione 17 marzo 2019, n. 10, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA ha rideterminato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia destinando alla dirigenza sanitaria un contingente complessivo di 265 unità;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020 che al Titolo V prevede disposizioni speciali per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco;

Tenuto conto che il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 3 del 2018, sopra citata, prevede che ai citati dirigenti sanitari sono attribuiti gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerate le specifiche previsioni contenute nel Titolo V (artt. 55-76) del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016-2018, citato;

Considerato che gli incarichi dei dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia sono conferiti ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'Area I del 21 aprile 2006 che prevede che ai dirigenti di cui all'art. 74 del C.C.N.L. del 21/04/2006 *“sono conferibili incarichi di struttura semplice, di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi di verifica e di controllo.”;*

Considerato che, nelle more della costituzione del “Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari” di cui all'art. 68 del sopra citato Titolo V, occorre adeguare al nuovo quadro normativo e organizzativo gli incarichi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della determinazione n. 899 del 2016, citata;

Informate le organizzazioni sindacali del personale dirigente,

DETERMINA

ART. 1

(Corrispondenza incarichi conferibili ai dirigenti sanitari)

1. Fermo restando la natura professionale degli incarichi conferibili ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco, gli incarichi di cui all'art. 9 e le corrispondenti fasce economiche di cui all'art. 10 della determinazione n. 899 del 2016, sono ricondotti alle nuove tipologie contrattuali di cui art. 63 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016-2018, come segue:

a) incarichi di cui all'art. 9, lett. a) della determinazione n. 899 del 2016 agli incarichi di cui alla lett. c) dell'art. 63, comma 1, del citato C.C.N.L. *“incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo”* (fascia economica AS);

b) incarichi di cui all'art. 9 lett. b) della determinazione n. 899 del 2016 agli incarichi di cui alla lett. c) dell'art. 63, comma 1, del citato C.C.N.L. *“incarico di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo”* (fascia economica BS);

c) incarichi di cui all'art. 9 lett. c) della determinazione n. 899 del 2016 agli incarichi di cui alla lett. d) dell'art. 63, comma 1, del citato C.C.N.L. *“incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività, svolta anche nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, che abbiano superato il periodo di prova”* (fascia economica CS).

Art. 2

Regime transitorio

1. Nelle more della costituzione del “Fondo risorse decentrate dei dirigenti sanitari”, continuano ad applicarsi gli articoli 9, 10 e 11 della determinazione n. 899 del 2016, ferma restando l'equiparazione di cui all'articolo 1 che precede.

Art. 3

Disposizioni finali

1. A decorrere dall'atto di graduazione delle posizioni dirigenziali di cui agli artt. 58 e 59 del C.C.N.L. relativo al personale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016-2018, del 9 marzo 2020 il presente provvedimento cessa, ad ogni effetto, di avere validità ed efficacia, per la parte che regola quanto oggetto di esso.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto controllo.

Roma,

Il Direttore Generale
Nicola Magrini